Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 9 dicembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 9 DICEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni decennali 6 % 2ª emissione sorteggiate il 22 novembre 1967. — **« ETELIA », società per azioni in Firenze:** Rimborso di obbligazioni. — **Armatrice Santa Lucia, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1967. — **Baia d'Argento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1967. — **Immobiliare Selva Piana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1967. — **« Oretea », società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1967. — **« Soffritti », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1967. — **Antibiotici Lepetit, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1967. — **« Ledoga », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1950-1970 sorteggiate il 27 novembre 1967. — **« Ledoga », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1960-1971 sorteggiate il 27 novembre 1967. — **E. Isolabella & Figlio, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Immobiliare quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1967. — **F. & P. Ingegnoli & Soci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1967. — **Autostrade meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6 % 1957-1981 sorteggiate il 27 novembre 1967. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % serie B sorteggiate il 23 novembre 1967. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % 1961 sorteggiate il 23 novembre 1967. — **Franco Tosi, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Casa di cura Sant'Ambrogio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1967. — **« Fulgor » - Cavi conduttori elettrici e lavorazione gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1967. — **« Italsider », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni Ilva 6 % 1949-1974 sorteggiate il 27 novembre 1967. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1967. — **« Genaria », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1967. — **Società per azioni Ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1967. — **Officine metallurgiche Piemontesi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1967. — **APE - Elettrochimica Ligure, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1967. — **Società per azioni Immobiliare Anna Maria, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1967. — **« Reagens », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1967. — **« Bayer Italia », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1967. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1967. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1967. — **La Società Mobiliare Immobiliare Tirrena - S.M.I.T., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1967. — **Officine meccaniche Bertoni & Cotti, società per azioni, in Copparo:** Rettifica e obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1967. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 % 1959-1979 sorteggiate il 28 novembre 1967. — **Dott. Edoardo Garrone - Raffineria petroli, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1967. — **Cappa Erasmo, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1967. — **Fabbrica italiana articoli gomma, società per azioni - Fergom, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1967. — **Sant'Andrea Novara », Officine meccaniche e fonderie, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **« CEAT », società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **« Liquigas », società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **1128.**

Istituzione del II e III biennio della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con proprio decreto 31 ottobre 1961, numero 1836 e modificato con proprio decreto 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la proposta avanzata dalle autorità accademiche dell'Università di Trieste intesa ad ottenere il completamento del corso di studi della facoltà di medicina e chirurgia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 5 maggio 1967 tra l'Università degli studi di Trieste, la Provincia, il Comune, la Camera di commercio, industria ed agricoltura, la Cassa di risparmio e gli Ospedali riuniti di Trieste per il completamento ed il mantenimento della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

La facoltà di medicina e chirurgia, costituita presso l'Università di Trieste con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685 e limitata al primo biennio, viene completata con l'istituzione del secondo e terzo biennio, che funzioneranno gradualmente a partire dall'anno accademico 1967-68.

Art. 3.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) quindici posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

b) quindici posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato, per la parte concernente le norme della facoltà di medicina e chirurgia, come risulta dal testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 46. — GRECO

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste è modificato nel senso che l'art. 56 relativo al primo biennio di medicina e chirurgia è abrogato e al suo posto sono aggiunti — con il conseguente spostamento della successiva numerazione — i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento del primo, secondo e terzo biennio del corso di studi della laurea in medicina e chirurgia.

Art. 56. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 57. — La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *Biennio*:

1) Chimica;
2) Fisica;
3) Biologia e zoologia generale, — compresa la genetica e la biologia delle razze;
4) Anatomia umana normale (biennale);
5) Fisiologia umana (biennale, al 2° e al 3° anno);
6) Patologia generale (biennale, al 2° e al 3° anno);
7) Chimica biologica;
8) Microbiologia.

2° *Biennio*:

9) Farmacologia;
10) Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);
11) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);
12) Anatomia ed istologia patologica (biennale, al 4° e al 5° anno);
13) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° *Biennio*:

14) Clinica medica generale e terapia medica (biennale);
15) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);
16) Clinica pediatrica;
17) Clinica ostetrica e ginecologica;
18) Igiene;
19) Medicina legale e delle assicurazioni;
20) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale);
21) Clinica dermosifilopatica (semestrale);

22) Clinica oculistica (semestrale);
23) Clinica odontoiatrica (semestrale);
24) Radiologia (semestrale)

Sono insegnamenti complementari:

1) Audiologia;
2) Biochimica applicata;
3) Neurochirurgia;
4) Istologia ed embriologia generale;
5) Parassitologia medica;
6) Puericoltura;
7) Anestesiologia e rianimazione;
8) Semeiotica medica;
9) Tisiologia;
10) Malattie infettive;
11) Medicina del lavoro;
12) Psicologia;
13) Idrologia medica;
14) Clinica ortopedica;
15) Clinica urologica;
16) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
17) Storia della medicina;
18) Virologia;
19) Genetica medica;
20) Medicina nucleare;
21) Psichiatria;
22) Anatomia topografica;
23) Semeiotica chirurgica;
24) Chirurgia d'urgenza;
25) Gerontologia;
26) Chirurgia plastica ricostruttiva;
27) Scienza dell'alimentazione.

Le esercitazioni pratiche delle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno: lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento della « clinica ortopedica » tra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche: medica, chirurgica e ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in reparti clinici ed ospedalieri designati dalla facoltà, da iniziare dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 58. — Gli insegnamenti si svolgono sotto la forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere scientifico e professionale.

Art. 59. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su tema approvato dal professore della materia, e nella discussione di uno su tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quelle della dissertazione scritta.

Art. 60. — Appartengono alla facoltà i seguenti istituti:

Istituto di anatomia umana normale;
Istituto di anatomia patologica;
Istituto di chimica biologica;
Istituto di microbiologia;
Istituto di farmacologia;
Istituto di fisiologia;
Istituto di igiene;
Istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
Istituto di patologia generale;
Istituto di radiologia;
Istituto di patologia speciale chirurgica;
Istituto di patologia speciale medica;
Clinica chirurgica generale;
Clinica medica generale;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica delle malattie nervose e mentali;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Clinica pediatrica;
Clinica odontoiatrica;
Clinica ortopedica;
Clinica ostetrico-ginecologica.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Rep. n. 151

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Trieste.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), il giorno 5 (cinque) del mese di maggio, alle ore 12,30, in una sala dell'Università degli studi di Trieste, avanti a me dott. Oberdan Marchetti, nato a Lesmo (Milano) il 14 agosto 1916 e domiciliato a Trieste, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Trieste e, come tale, delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti dell'amministrazione universitaria, come da decreto rettorale n. 1996 del 17 ottobre 1962, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e dall'art. 8 delle istru-

zioni sull'amministrazione e contabilità dell'università emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori:

1) prof. Sergio Morgante, ordinario di mineralogia e preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

2) prof. Francesco Ramponi, ordinario di idraulica e preside della facoltà d'ingegneria.

Testimoni noti ed idonei a termini di legge, si sono costituiti:

l'Università degli studi di Trieste, nella persona del magnifico rettore prof. Agostino Origone (Allegati « A » e « B »);

la provincia di Trieste, nella persona del presidente della giunta provinciale, dott. Alberto Savona (Allegato « C »);

il comune di Trieste, nella persona del sindaco dott. ingegnere Marcello Spaccini (Allegato « D »);

la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste, nella persona del presidente dott. Romano Caidassi (Allegato « E »);

la Cassa di risparmio di Trieste, nella persona del presidente avv. Giorgio Iaut (Allegato « F »);

gli Ospedali riuniti di Trieste, nella persona del presidente avv. Enzo Morgera e dal segretario generale dott. Mariano Berni (Allegato « G »);

i quali;

Premesso:

che nell'Università degli studi di Trieste è stata istituita la facoltà di medicina e chirurgia mediante la convenzione stipulata in Trieste il giorno 11 dicembre 1965 alle ore 12, a norma del testo unico sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, fra l'Università degli studi di Trieste, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste e gli Ospedali riuniti di Trieste, i quali, constatato che nell'Università di Trieste, composta di sette facoltà, mancava quella di medicina e chirurgia, vista la relazione e le linee direttive del piano di sviluppo della scuola presentate dal Ministro per la pubblica istruzione, hanno ritenuto necessario completare senza ritardo l'università con tale facoltà, e perciò, con la suddetta convenzione, si sono impegnati per due anni a provvedere all'istituzione ed al funzionamento della facoltà di medicina e chirurgia, obbligandosi la provincia di Trieste a corrispondere la somma annua di L. 20.000.000, il comune di Trieste a corrispondere la somma annua di L. 20.000.000, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste a corrispondere la somma annua di L. 2.000.000, la Cassa di risparmio di Trieste a corrispondere per un anno la somma di L. 10.000.000 con la riserva di rinnovare l'impegno, gli Ospedali riuniti di Trieste e l'Università di Trieste a mettere a disposizione locali, attrezzature ed istituti idonei;

che con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685, data l'esistenza della suddetta convenzione, è stata istituita nell'Università degli studi di Trieste la facoltà di medicina e chirurgia limitata al primo biennio cioè a quella parte del corso di studi che coincide con la durata della convenzione;

che con l'anno accademico 1967/68 la facoltà di medicina e chirurgia dovrà iniziare anche il 3° anno di studi, per continuare anno per anno fino a completare i quattro anni di corso ancora mancanti entro i quattro anni accademici consecutivi a quello corrente;

che il Ministero della pubblica istruzione intende procedere con un unico provvedimento all'istituzione dell'intera facoltà di medicina e chirurgia nella Università di Trieste;

che il suddetto provvedimento può essere preso con decreto del Presidente della Repubblica, come è avvenuto all'inizio della facoltà, ma tale decreto presuppone una convenzione che prolunghi per tutto il sessennio del corso di studi la convenzione esistente per il primo biennio;

che gli enti partecipanti alla convenzione per il primo biennio ritengono persistere le ragioni del loro concorso alla vita della facoltà;

che sono mutate diverse circostanze influenti sull'oggetto della primitiva convenzione, come per l'avvenuta istituzione legale della facoltà limitata al primo biennio e per la necessità di provvedere a tutta la durata successiva del corso di laurea;

stipulano la seguente

Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Trieste.

Art. 1.

L'Università degli studi di Trieste, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste, la Cassa di risparmio di Trieste e gli Ospedali riuniti di Trieste, considerato che la convenzione dell'11 dicembre 1965 prevedeva all'art. 9 la rinnovazione salvo il caso di formale disdetta; ritenuto, d'altra parte, che la pura e semplice rinnovazione non sarebbe del tutto congrua alle nuove circostanze menzionate in premessa; stipulano la presente convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Trieste, a continuazione ed integrazione di quella del 1965.

Art. 2.

Il dott. Alberto Savona, presidente della giunta provinciale di Trieste e in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Trieste, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 20.000.000, elevabile a L. 25.000.000 negli anni accademici successivi a quello in corso (1966-1967) se venisse a mancare il contributo della Cassa di risparmio di Trieste.

Il dott. ing. Marcello Spaccini, sindaco del comune di Trieste ed in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Trieste, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 20.000.000, elevabile a L. 25.000.000 negli anni accademici successivi a quello in corso (1966-1967) se venisse a mancare il contributo della Cassa di risparmio di Trieste.

Il dott. Romano Caidassi, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste, in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Trieste, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 2.000.000.

L'avv. Giorgio Iaut, presidente della Cassa di risparmio di Trieste ed in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere all'Università degli studi di Trieste, per l'anno accademico 1967-1968, la somma di L. 10.000.000, salvo rivedere la propria posizione per gli anni seguenti.

Art. 3.

Il prof. Agostino Origone, rettore magnifico dell'Università degli studi di Trieste, in rappresentanza della medesima, dichiara di accettare le suddette promesse ed obbligazioni assunte dai signori dott. Alberto Savona, dott. ing. Marcello Spaccini, dott. Romano Caidassi ed avv. Giorgio Iaut, nelle rispettive qualifiche di rappresentanza.

Art. 4.

L'Università degli studi di Trieste e gli ospedali riuniti di Trieste si impegnano a mettere a disposizione della suddetta facoltà i locali e le attrezzature necessarie al suo funzionamento.

In particolare l'Università di Trieste mette a disposizione gli istituti di chimica, di fisica, di zoologia ed anatomia comparata, di patologia generale e di microbiologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e gli istituti di chimica biologica e di fisiologia della facoltà di farmacia.

Gli ospedali riuniti di Trieste, per precisare l'oggetto della loro obbligazione, fanno riferimento integrale alla deliberazione del loro consiglio d'amministrazione del 2 febbraio 1967 approvata dal comitato provinciale di controllo di Trieste il 17 febbraio 1967, n. 2244/1477.

Art. 5.

Alla spesa annua per il funzionamento della facoltà di medicina e chirurgia sarà provveduto:

a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) con il contributo annuo della provincia di Trieste di L. 20.000.000, elevabile a L. 25.000.000 dopo il primo anno se venisse a mancare il contributo della Cassa di risparmio di Trieste;

c) con il contributo annuo del comune di Trieste di lire 20.000.000, elevabile a L. 25.000.000 dopo il primo anno se venisse a mancare il contributo della Cassa di risparmio di Trieste;

d) con il contributo annuo della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste di L. 2.000.000;

e) con il contributo della cassa di risparmio, fissato in L. 10.000.000 per il primo anno, eventualmente rinnovabile di anno in anno per gli anni successivi secondo le possibilità dell'istituto;

f) con eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Art. 6.

I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati principalmente a spese per opere edilizie, per attrezzature didattiche e scientifiche, per arredamento, ed a spese eventuali di funzionamento.

Art. 7.

L'Università degli studi di Trieste si adopererà affinchè gli enti locali, territoriali, e culturali di Trieste concedano il più ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili all'attività didattica e scientifica della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 8.

L'Università degli studi di Trieste si obbliga inoltre a promuovere, ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e successive modificazioni, l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica per il completamento della facoltà di medicina e chirurgia; la modificazione, in conformità, dello statuto dell'Università stessa con l'aggiunta delle disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova facoltà; l'assegnazione di posti di ruolo del personale insegnante, assistente, tecnico, di segreteria e subalterno necessario per il funzionamento della facoltà medesima.

Art. 9.

La presente convenzione avrà la durata di anni quattro, a decorrere dalla data del decreto del presidente della Repubblica che l'approverà, e si intenderà rinnovata di quadriennio in quadriennio, salvo che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

L'adesione della cassa di risparmio vale solo per il primo anno, mentre per gli anni futuri resta subordinata ad espressa comunicazione di proroga da parte della cassa stessa.

Art. 10.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Trieste, sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, dandone lettura a chiara ed intelleggibile voce alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, prima di sottoscrivere, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di tre fogli di carta bollata dattiloscritti da persona di mia fiducia su undici facciate intere e due righe della dodicesima facciata.

Il rettore dell'Università degli studi di Trieste
Prof. Agostino Origone

Il presidente della Giunta provinciale di Trieste
Dott. Alberto Savona

Il sindaco del comune di Trieste
Dott. ing. Marcello Spaccini

Il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste
Dott. Romano Caidassi

Il presidente della Cassa di risparmio di Trieste
Avv. Giorgio Jaut

Il presidente degli Ospedali riuniti di Trieste
Avv. Enzo Morgera

Il segretario generale degli Ospedali riuniti di Trieste
Dott. Mariano Berni

Il primo testimone
Prof. Sergio Morgante

Il secondo testimone
Prof. Francesco Ramponi

Il direttore amministrativo-ufficiale rogante
Dott. Oberdan Marchetti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1129**.

Delega al prefetto di Torino dell'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni del titolo II del libro I del codice civile;

Visto l'art. 1 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto lo statuto della Fondazione rotariana di Chivasso « Paul P. Harris » con sede in Chivasso, via Platis n. 2;

Vista l'istanza del dott. Alfonso Odifreddi, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione rotariana di Chivasso « Paul P. Harris », intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico della fondazione in parola ai sensi dell'art. 12 del codice civile;

Considerato che detta fondazione, ai sensi del citato statuto, svolge la propria attività nell'ambito della provincia di Torino con particolare riferimento al territorio pertinente al Rotary club di Chivasso e che pertanto si appalesa opportuno delegare al prefetto della provincia di Torino l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della fondazione, sia per quanto concerne l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte della fondazione medesima;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

E' delegato al prefetto della provincia di Torino lo esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della Fondazione rotariana di Chivasso « Paul P. Harris », sia per quanto concerne l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte della fondazione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

Gui

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 39. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. **1130**.

Mutamento della denominazione del comune di Polpenazze in quella di « Polpenazze del Garda », in provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Polpenazze (Brescia) in data 28 gennaio 1966, n. 9, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del comune stesso sia mutata in quella di « Polpenazze del Garda »;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Brescia in data 30 aprile 1966, n. 2-24, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Polpenazze, in provincia di Brescia, è mutata in quella di « Polpenazze del Garda ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 44. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1131**.

Ripartizione di diciannove posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti con legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1967-68.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'articolo 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di otto) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di quarantatre) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di dieci), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di ottantanove), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 13 giugno 1967, con il quale sono stati ripartiti ottantasette nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 640, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 7 agosto 1967, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore universitario di ruolo, istituito con la predetta legge n. 62, alla facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stati assegnati venti nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la stessa legge n. 62;

Vedute motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma e corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di dieci) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di otto) destinati alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvederà con successivi decreti;

Ravvisata la necessità di procedere ad una nuova ripartizione dei posti destinati all'incremento degli organici delle facoltà e scuole ed al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1967-68 sono così ripartiti tra le facoltà di cui appresso altri diciannove posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
UNIVERSITA' DI CATANIA	
Facoltà di giurisprudenza	
per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale	1
UNIVERSITA' DI FIRENZE	
Facoltà di economia e commercio	
per il raddoppiamento della cattedra economia politica	1

	Numero dei posti
Facoltà di lettere e filosofia	
per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina	1
UNIVERSITA' DI GENOVA	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di magistero	
per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura italiana	1
Facoltà di medicina e chirurgia . . .	1
per il raddoppiamento della cattedra di patologia generale . .	1
per il raddoppiamento della cattedra di fisiologia umana	1
UNIVERSITA' DI MILANO	
Facoltà di medicina e chirurgia . . .	1
UNIVERSITA' DI NAPOLI	
Facoltà di giurisprudenza	
per il raddoppiamento della cattedra di diritto penale .	1
per il raddoppiamento della cattedra di diritto romano	1
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
per il raddoppiamento della cattedra di fisica generale .	1
per il raddoppiamento della cattedra di istologia ed embriologia . .	1
UNIVERSITA' DI PADOVA	
Facoltà di medicina e chirurgia	
per il raddoppiamento della cattedra di clinica dermosifilopatica . . .	1
UNIVERSITA' DI PALERMO	
Facoltà di giurisprudenza	
per il raddoppiamento della cattedra di diritto penale	1
Facoltà di lettere e filosofia	
per il raddoppiamento della cattedra di storia medioevale	1
UNIVERSITA' DI PISA	
Facoltà di lettere e filosofia	
per il raddoppiamento della cattedra di letteratura greca	1
UNIVERSITA' DI ROMA	
Facoltà di architettura	
per il raddoppiamento della cattedra di storia dell'arte e storia e stili dell'architettura	1

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-1968 saranno assegnati con successivi provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 40. — GRECO

AVVISO DI RETTIFICA

L'intestazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1967, n. 298, è rettificata nel senso che ove è detto: «(Norme particolari per il personale ausiliario e gli operai)» *deve leggersi*: «(Norme particolari per il personale ausiliario)».

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.

Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955 (registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1955, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 391), con il quale il professore Alfredo De Gregorio venne nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Considerato che il prof. Alfredo De Gregorio ha recentemente rassegnato le dimissioni, per motivi di salute ed occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, con lettera 12 giugno 1967, n. 150, ha designato, quale rappresentante delle categorie commerciali, il dott. Antonio La Manna, in sostituzione del prof. Alfredo De Gregorio;

Decreta:

Il dott. Antonio La Manna è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del professore Alfredo De Gregorio, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1967
Registro n. 13 *Industria e commercio, foglio n.* 1

(12422)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1967.
Nomina di un membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1967, numero 2/75606, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1967, registro n. 30 Finanze, foglio n. 349, con il quale il dott. Guido Tomasone, direttore generale delle dogane e direttore generale reggente della Direzione generale degli affari generali e del personale, fu nominato, per tale sua ultima funzione, membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;
Considerato che con decreto ministeriale 2 ottobre 1967 il dott. Giovanni Licata, ispettore generale, ha assunto l'incarico della reggenza della Direzione generale degli affari generali e del personale;

Decreta:

Il dott. Giovanni Licata, ispettore generale reggente della Direzione generale degli affari generali e del personale, è nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Guido Tomasone, a decorrere dal 2 ottobre 1967.
Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1967
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 241

(12374)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1967
Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;
Visto lo statuto dell'istituto anzidetto approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959 e modificato con decreti ministeriali 9 marzo 1960, 3 maggio 1961, 8 gennaio 1963 e 9 febbraio 1967;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1966 relativo alla nomina, per un quadriennio, dei consiglieri di amministrazione dell'istituto stesso;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 14 del suindicato statuto, alla integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo con la partecipazione del rappresentante del Monte dei Paschi di Siena;
Vista la designazione a tal fine formulata;

Decreta:

Il prof. dott. Paolo Pagliazzi è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo in rappresentanza del Monte dei Paschi di Siena.
Il predetto resterà in carica per il quadriennio in corso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1967

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(12399).

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la domanda della compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e della relativa clausola particolare;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e la relativa clausola particolare, presentate dalla compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:
Tar. n. 8, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(12344)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1967.
Norme regolatrici dell'attività dell'organismo d'intervento previsto dal Regolamento 359/67 adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio della Comunità economica europea.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957 per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 16/64 adottato il 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità economica europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 34 del 27 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso;

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1964, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato, quale organismo d'intervento, di svolgere per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, gli interventi di cui all'art. 18, paragrafo 2 del Regolamento n. 16/64 adottato il 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità economica europea;

Visto il Regolamento n. 359/67 adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio della Comunità economica europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 174 del 31 luglio 1967 relativo alla organizzazione comune del mercato del riso e le misure di applicazione emanate dal Consiglio e dalla Commissione esecutiva della Comunità economica europea;

Visto l'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, il quale ha affidato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo i compiti di organismo d'intervento, previsti dal Regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed ha stabilito che all'Azienda stessa potranno essere affidati i compiti di intervento sul mercato derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici;

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successive modificazioni con il quale è stato istituito l'Ente nazionale risi con lo scopo di provvedere alla tutela degli interessi della produzione risicola nazionale agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961 il quale ribadisce che l'Ente persegue gli scopi previsti dalla legge istitutiva ed espressamente stabilisce che l'Ente stesso assicura la difesa dei prezzi del prodotto ed il suo collocamento;

Ritenuto quindi che l'Ente nazionale risi rientra tra gli enti espressamente richiamati dall'art. 3 della citata legge 18 maggio 1966, n. 303;

Ravvisata l'opportunità di confermare all'Ente nazionale risi l'incarico conferitogli con il citato decreto interministeriale 22 ottobre 1964 anche per quanto attiene agli interventi di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento comunitario n. 359/67 innanzi indicato e di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti affidatigli con il citato decreto interministeriale 22 ottobre 1964, per la campagna di commercializzazione del risone 1967-68;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico affidato all'Ente nazionale risi con il decreto ministeriale 22 ottobre 1964 sopracitato è rinnovato sino a quando non sarà diversamente disposto e dovrà essere svolto con l'osservanza delle norme stabilite con il Regolamento n. 359/67 adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio della Comunità economica europea e delle altre norme emanate ed emanande dal Consiglio e dalla Commissione esecutiva della Comunità economica europea in materia di organizzazione comune del mercato del riso.

Art. 2.

Nell'espletamento dell'incarico di cui al precedente articolo, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1967-68, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

ATTO DISCIPLINARE

Art. 1.

L'Ente nazionale risi incaricato, sino a quando non sarà diversamente disposto, di agire quale organismo d'intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal Regolamento n. 359/67 adottato dal Consiglio della Comunità economica europea il 25 luglio 1967 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 174 del 31 luglio 1967, si atterrà alle norme del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1967-68.

Art. 2.

A norma del citato regolamento, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo di acquistare tutto il risone che gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione, purchè rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono. Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 100 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutta le particolari misure d'intervento che saranno eventualmente adottate dalla Comunità economica europea, in applicazione dell'art. 6 del Regolamento n. 359/67.

Art. 3.

Gli acquisti del risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento, stabilito in L. 7.500 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro d'intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo:

«Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla; tenore di umidità 14,50%; resa alla lavorazione a fondo, in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 62% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, gialli 0,05%, ambrati 0,125%».

A detto prezzo base d'intervento si applicano le seguenti maggiorazioni di qualità:

per le varietà Ardizzone, Roncarolo, Stirpe 136: L. 343,75;

per le varietà Maratelli, precoce Rossi, Vialone mano: L. 500;

per le varietà Baldo, Gigante Vercelli, R 77, Ribe (o R 265), Rizzotto, Roma (o R 264), Vialone: L. 1.000;

per le varietà Arborio, Carnaroli, Italpatna, R. B. (o Rinaldo Bersani): L. 1.562,50.

Per tutte queste varietà la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera che vengono così modificate:

percentuali in grana intera: 58% per Ardizzone e Stirpe 136; 57% per Baldo, Italpatna, R. B., Ribe, Rizzotto, Roma; 54% per Maratelli, precoce Rossi, Roncarolo, Vialone, R 77, Gigante Vercelli; 52% per Arborio, Carnaroli, Vialone nano.

Tutte le altre varietà non contemplate nel presente articolo sono da considerarsi, agli effetti del prezzo e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'Organismo d'intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odori e di insetti vivi, purchè:

il tasso di umidità non superi il 16%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore, rispetto alla resa di base di cui all'art. 3, di 14 punti per il riso a grana tonda e di 10 punti per gli altri risi;

la percentuale dei grani gessati non superi l'8% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 4% per i risi a grana tonda ed il 3% per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi il 2% per i risi a grana tonda e l'1% per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi il 2% per i risi a grana tonda e l'1% per gli altri risi;

la percentuale dei grani gialli non superi lo 0,25%.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore, o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di liquidazione è a carico del venditore della merce.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° dicembre 1967 e per 8 mesi consecutivi, la maggiorazione mensile di L. 68,75 per quintale di risone.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1968 si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento del prodotto da acquistare deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante convenzioni con istituti di credito.

Tali convenzioni devono essere approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 250 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1968 saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito alle condizioni previste dal presente atto disciplinare e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1968.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili debbono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1967 e termina il 31 agosto 1968, deve essere condotta con i criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato, e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche (magazzinaggio, compensi ai magazzinieri, paleggiature, disinfestazioni, facchinaggio, ecc.);

c) oneri di finanziamento.

Il costo pro quintale delle spese generali di amministrazione, compresi gli oneri assicurativi, nonchè quello delle spese tecniche, saranno determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, sentito l'Ente nazionale risi, A tal fine l'Ente stesso dovrà fornire ai due Ministeri interessati, entro il 31 marzo 1968, tutti gli elementi necessari.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Eventuali spese di carattere straordinario, che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Art. 14.

Le modalità di rendicontazione della gestione verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro; esse verranno comunicate all'Ente entro il 31 marzo 1968.

Art. 15.

L'Ente è tenuto a trasmettere entro il 31 dicembre 1968 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto finale della gestione compilato con le modalità stabilite ai sensi del precedente art. 14.

Tale rendiconto sarà approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 16.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 17.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 27 ottobre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Per incondizionata accettazione l'Ente nazionale risi

Il presidente: CANTONI

p. *Il direttore generale*: BUSCA

TABELLA N. 1

Detrazioni relative al tasso di umidità

Tasso	Detrazione: dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50% e, inoltre:				
	sul risone a grani tondi	SUI RISONI DELLE VARIETA': ardizzone roncarolo stirpe 136	maratelli precoce rossi vialone nano	baldo gigante Vercelli razza 77 ribe (o R. 265) ,rizzotto roma (o R. 264) vialone	arborio carnaroli italpatna R. B. (o Rinaldo Bersani)
	L.	L.	L.	L.	L.
dal 14,51 al 15,49	15	15,70	16	17	18,10
dal 15,50 al 15,99	detrazione da contrattare tra acquirente e venditore				

TABELLA N. 2

Rendimento di base alla lavorazione

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G. G., Americano 1600, Pierrot, Monticelli . .	62%	71%
Ardizzone, Stirpe 136 .	58%	68%
Baldo, Italpatna, R. B. (o Rinaldo Bersani), Ribe (o R. 265), Rizzotto, Roma (o R. 264)	57%	68%
Maratelli, Precoce rossi, Roncarolo, Vialone, Razza 77, Gigante Vercelli . .	54%	66%
Arborio, Carnaroli, Vialone nano	52%	66%

TABELLA N. 3

Maggiorazioni e detrazioni relative alla resa alla lavorazione

RESA	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento sui risoni:				
	a grani tondi	ardizzone roncarolo stirpe 136	maratelli precoce rossi vialone nano	baldo gigante verc. razza 77 ribe (R. 265) rizzotto roma (R. 264) vialone	arborio carnaroli italpatna R. B. (rinaldo bersani)
1) rendimento del risone in grani interi di riso lavorato.					
— superiore al rendimento di base: maggiorazione di L. . .	60	62,75	64	68	72,50
— inferiore al rendimento di base: = di 1-13 punti per il riso a grani tondi = di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L. . .	60	62,75	64	68	72,50
2) rendimento globale del risone in riso lavorato.					
— superiore al rendimento di base: maggiorazione di L. .	45	47,05	48	51	54,40
— inferiore al rendimento di base: = di 1-13 punti per il riso a grani tondi = di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	45	47,05	48	51	54,40

TABELLA N. 4

Detrazioni relative ai difetti dei grani

Difetti dei grani	SUI RISONI:				
	a grani tondi:	ardizzone roncarolo stirpe 136	maratelli precoce rossi vialone nano	baldo gigante Vercelli razza 77 ribe (o R. 265) rizzotto roma (o R. 264) vialone	arborio carnaroli italpatna R. B. (o Rinaldo Bersani)
Gessati	dal 3 all'8%: L. 37,50 per ogni ½ punto	dal 3 al 5%: L. 39,20 per ogni ½ punto	dal 3 al 5%: L. 40 per ogni ½ punto	dal 3 al 5%: L. 42,50 per ogni ½ punto	dal 3 al 5%: L. 45,31 per ogni ½ punto
Striati rossi	dal 3 al 10%: L. 37,50 per ogni punto	dal 3 al 5%: L. 39,20 per ogni punto	dal 3 al 5%: L. 40 per ogni punto	dal 3 al 5%: L. 42,50 per ogni punto	dal 3 al 5%: L. 45,31 per ogni punto
Vaiolati	dall'1 al 4%: L. 56,25 per ogni ½ punto	dall'1 al 3%: L. 58,85 per ogni ½ punto	dall'1 al 3%: L. 60 per ogni ½ punto	dall'1 al 3%: L. 63,75 per ogni ½ punto	dall'1 al 3%: L. 67,95 per ogni ½ punto
Macchiati	dallo 0,50 al 2%: L. 56,25 per ogni ¼ di punto	dallo 0,50 all'1%: L. 58,85 per ogni ¼ di punto	dallo 0,50 all'1%: L. 60 per ogni ¼ di punto	dallo 0,50 all'1%: L. 63,75 per ogni ¼ di punto	dallo 0,50 all'1%: L. 67,95 per ogni ¼ di punto
Ambrati	dallo 0,125 al 2%: L. 56,25 per ogni ¼ di punto	dallo 0,125 all'1%: L. 58,85 per ogni ¼ di punto	dallo 0,125 all'1%: L. 60 per ogni ¼ di punto	dallo 0,125 all'1%: L. 63,75 per ogni ¼ di punto	dallo 0,125 all'1%: L. 67,95 per ogni ¼ di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,250 per cento: L. 300 per ogni 1/8 di punto	dallo 0,050 allo 0,250 per cento: L. 313,75 per ogni 1/8 di punto	dallo 0,050 allo 0,250 per cento: L. 320 per ogni 1/8 di punto	dallo 0,050 allo 0,250 per cento: L. 340 per ogni 1/8 di punto	dallo 0,050 allo 0,250 per cento: L. 362,50 per ogni 1/8 di punto

(11991)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta, in data 20 luglio 1967, dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto regionale;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 14 settembre 1967;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25 e 27 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, è costituito un ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese », più brevemente: « Mediocredito regionale del Lazio ».

Fanno parte dell'istituto, quali enti partecipanti, le aziende di credito promotrici, lo Stato, in virtù della legge 30 luglio 1959, n. 623, e tutte le altre aziende esercenti il credito o le assicurazioni, che vi siano ammesse dall'assemblea, previa autorizzazione, per le prime, dell'organo di vigilanza.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'istituto è di L. 2.360.000.000 di cui L. 1.500.000.000 conferite dagli enti indicati all'art. 1 e

ripartito in quote di partecipazione nominative e indivisibili di L. 1.000.000 ciascuna e L. 800.000.000 conferite dallo Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il conferimento statale viene annualmente aumentato con l'apporto della quota utili spettante allo Stato ai sensi dell'art. 13 della precitata legge.

Ciascun partecipante deve assumere almeno 10 quote.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante. La cessione medesima è subordinata a delibera di consenso dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data della richiesta ed in unica soluzione.

Qualora l'aumento del fondo di dotazione, deliberato dall'assemblea, non venga integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla deliberazione assembleare, gli enti partecipanti che abbiano sottoscritto l'aumento sono liberati dall'impegno assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6.

L'istituto, per lo svolgimento della sua attività, si avvale dell'opera degli enti partecipanti che aderiscano a mettere a sua disposizione la propria organizzazione.

L'istituto è rappresentato localmente — in conformità di apposita convenzione — dagli enti partecipanti che abbiano dato l'adesione di cui al comma precedente.

Art. 7.

L'istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 627, e di buoni fruttiferi, nominativi o al portatore, sotto l'osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

c) con aperture di credito in c/c accordate dagli enti partecipanti, nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie;

d) con anticipazioni su titoli di proprietà.

L'istituto può compiere con il « Mediocredito centrale » — Istituto centrale per il credito a medio termine — di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni previste dalle norme concernenti detto istituto.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445 e successive modificazioni, le seguenti operazioni:

a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari od anche, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) prestiti per acquisto di macchinario con le garanzie di cui alla lett. *a)* od anche con garanzia sul macchinario stesso, ai sensi dell'art. 2762 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

c) sovvenzioni cambiarie;

d) sconti cambiari;

e) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

f) operazioni di riporto od anticipazione su titoli di Stato od obbligazionari e sconto di buoni del tesoro ordinari;

g) ogni altra operazione prevista dalle leggi vigenti od autorizzata dall'organo di vigilanza.

L'istituto può convenire, a garanzia delle operazioni, la costituzione di privilegi sugli immobili, impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

L'istituto può inoltre:

1) acquistare o costruire immobili per uso dei propri uffici, nonchè compiere, sempre con esclusivo riferimento ai propri uffici, qualsiasi operazione immobiliare;

2) acquistare e vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione di propri crediti;

3) acquistare e sottoscrivere titoli di Stato o garantiti dallo Stato e titoli obbligazionari.

Salvo diverse disposizioni di legge o diversa determinazione dell'organo di vigilanza, la durata massima di ogni operazione non può singolarmente superare:

per i mutui: dieci anni;

per le sovvenzioni e sconti cambiari o prestiti per acquisto di macchine: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' vietato l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, partecipare alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e per fine di promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo nonchè sottoscrivere aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme impiegate nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente, in alcun momento, superare la misura del 10 % del fondo di dotazione, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 9.

L'istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 e dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, e successivi provvedimenti legislativi.

Art. 12.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine agli argomenti di cui alle lett. *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'art. 13 del presente statuto, esclusi quelli di cui alle lett. *g)*, *h)*, *i)* dello stesso art. 13, riservati all'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione entro il mese di aprile di ogni anno.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio d'amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da tanti partecipanti le cui quote rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'istituto. In questi ultimi due casi la adunanza dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione dell'assemblea è fatta a mezzo di lettera raccomandata, da spedire ai partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'integrale elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'istituto o da chi lo sostituisce a termini del vigente statuto.

Per la validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Per la validità delle relative deliberazioni si applicano le norme del codice civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 27.

Art. 13.

Spetta all'assemblea ordinaria:

a) nominare i membri elettivi del consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza a norma dell'art. 22;

c) approvare il bilancio dell'istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi, a stipulazioni od atti e per l'espletamento di altre mansioni inerenti all'attività dell'istituto;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi.

Spetta all'assemblea straordinaria di:

g) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione stabilendone le modalità;

h) decidere sulle domande di partecipazione all'istituto presentate dagli enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 del presente statuto e sulle cessioni di quote;

i) deliberare le modifiche del presente statuto che dovranno poi essere approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 14.

Il presidente dell'istituto è nominato dal consiglio di amministrazione fra i propri membri e dura in carica tre anni.

Il presidente rappresenta l'istituto in ogni atto o contratto od azione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva; firma i verbali delle loro adunanze unitamente al segretario e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente o chi lo sostituisce ha, tra gli altri, i poteri di promuovere, in primo grado, azioni giudiziarie o amministrative e di resistere a quelle promosse contro l'istituto e di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni a favore di terzi, la cancellazione delle trascrizioni e dei precetti eseguiti dall'istituto e la restituzione di pegni e di altre garanzie sempreché il credito dell'istituto risulti estinto o non sia sorto.

Egli, inoltre, può, nei casi di urgenza, promuovere azioni giudiziarie o amministrative anche nei gradi superiori o resistere ad esse e anche per giudizi di revocazione o per cassazione, riferendone poi al consiglio d'amministrazione alla prima riunione successiva. All'uopo può conferire mandati generali o speciali alle liti, a transigere, ad esigere e quietanzare e per concorrere ai pubblici incanti.

Art. 15.

In caso di assenza od impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente e, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano od altro consigliere espressamente delegato dal consiglio di amministrazione.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, a parità di essa, dall'età.

Di fronte ai terzi ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente, e la firma del consigliere anziano o del consigliere delegato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Parimenti, la firma preceduta dalla formula « per delega del consiglio d'amministrazione » è prova legale dell'esistenza di tale delega.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione è composto di dodici membri: undici da eleggersi dall'assemblea, compreso un rappresentante dei ceti industriali ed il dodicesimo da nominarsi con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il consiglio d'amministrazione, nella sua prima adunanza, nomina nel proprio seno il presidente ed il vice presidente; nomina pure il segretario che può essere estraneo al consiglio.

I membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è scaduto il termine predetto e, occorrendo, fino a che entrino in carica i loro successori.

Qualora, nel corso del triennio, si rendano vacanti posti di consigliere elettivo, il consiglio d'amministrazione, per il periodo intercorrente tra la cessazione anzi tempo dalla carica e la prossima adunanza ordinaria dell'assemblea, provvederà alla provvisoria sostituzione dei cessati e le nuove nomine verranno sottoposte alla ratifica dell'assemblea.

I consiglieri così nominati assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Ai componenti il consiglio spetta una medaglia di presenza, nella misura di cui all'art. 13, lett. *e*), per l'intervento alle sedute consiliari e per gli altri motivi indicati nell'articolo medesimo, cui vanno aggiunti, per coloro che non risiedono in Roma, una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Oltre alle nomine di cui all'art. 16, comma secondo, spetta al consiglio:

a) nominare i membri della giunta esecutiva;

b) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'istituto;

c) disciplinare l'uso della firma in nome dell'istituto;

d) nominare il direttore generale dell'istituto e gli altri dirigenti e funzionari, fissandone il trattamento economico;

e) approvare le convenzioni con gli enti partecipanti, di cui all'art. 6;

f) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

g) deliberare in merito alle concessioni di credito eccedenti i limiti di competenza della giunta esecutiva;

h) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed i tassi di interesse;

i) deliberare sull'acquisto, la costruzione e l'alienazione dei beni immobili;

l) deliberare sugli appelli a sentenze di primo grado e sui ricorsi alle magistrature superiori, sia in via giudiziaria che amministrativa, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinunce a giudizi ed a procedimenti esecutivi e sul concorso dell'istituto a pubblici incanti; deliberare altresì sulla cancellazione o riduzione d'ipoteche, rinunce a privilegi, pegni ed altre garanzie quando sussista un credito dell'istituto;

m) formare il bilancio annuale e redigere la relazione ad esso inerente e quanto altro deve costituire oggetto di esame e di deliberazioni da parte dell'assemblea dei partecipanti;

n) provvedere in genere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

Il consiglio può demandare determinate sue attribuzioni alla giunta esecutiva o alla direzione fissando le relative facoltà e limitazioni.

Il consiglio può, anche in via permanente, delegare la firma di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti a consiglieri, dirigenti, funzionari o impiegati, sia congiuntamente, sia disgiuntamente.

Art. 20.

La giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente del consiglio d'amministrazione dell'istituto e da altri cinque membri nominati dal consiglio medesimo tra i propri componenti: uno dei cinque membri sarà il consigliere nominato dal Ministro per il tesoro.

I membri elettivi della giunta esecutiva durano in carica un anno e sono rieleggibili. Qualora, durante l'anno, si rendano vacanti posti nella giunta esecutiva, il consiglio d'amministrazione, nella più prossima adunanza successiva, provvederà alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

La giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, quando il presidente lo reputi necessario.

Le adunanze della giunta esecutiva sono valide con l'intervento del presidente o di chi lo sostituisce a termini del presente statuto, e di tre membri.

Le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità delle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Ai componenti della giunta esecutiva spettano, per la partecipazione alle sedute e per gli altri motivi di cui all'art. 13, lett. *e*), la medaglia di presenza e l'eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni del consiglio. La diaria ed il rimborso spese di viaggio non sono cumulabili qualora consiglio e giunta si riuniscano nello stesso giorno.

La giunta esecutiva è convocata con invito contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere purchè con un giorno almeno di preavviso.

Art. 21.

Spetta alla giunta esecutiva deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di credito entro i limiti di importo stabiliti dal consiglio;

b) sulla cancellazione o riduzione d'ipoteche, rinunzia a privilegi e pegni ed altre garanzie quando sussista un credito dell'istituto e l'operazione sia stata deliberata dalla giunta nei limiti della sua competenza;

c) sull'assunzione e sulla revoca del personale impiegatizio;

d) sulle spese di carattere ordinario entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

e) su quanto altro eventualmente delegatole dal consiglio;

f) in via di urgenza, su materia di competenza del consiglio con obbligo di chiedere ratifica alla prima riunione del consiglio medesimo.

La deliberazione della giunta è prova legale, di fronte ai terzi, della esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 23.

La direzione dell'istituto è affidata ad un direttore generale nominato conformemente al disposto dell'art. 19, lett. *d*)

Il direttore generale assiste alle riunioni dell'assemblea dei partecipanti, siano ordinarie, siano straordinarie ed interviene con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva; vigila ed ordina il lavoro dell'istituto e, particolarmente:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio d'amministrazione e della giunta esecutiva, nonchè delle disposizioni della presidenza e firma gli atti relativi;

b) riferisce al consiglio d'amministrazione ed alla giunta esecutiva su tutti gli oggetti sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria delle domande di credito e cura la esecuzione delle operazioni;

d) formula e sottoscrive le proposte di concessione di credito di competenza del consiglio d'amministrazione e della giunta esecutiva;

e) effettua il risconto del portafoglio e la cessione di crediti non cambiari nei confronti del « Mediocredito centrale »;

f) predispone il bilancio di ogni esercizio entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio medesimo e lo presenta al consiglio di amministrazione con una relazione illustrativa;

g) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati dal consiglio d'amministrazione e dalla giunta esecutiva;

h) esercita le attribuzioni e le facoltà che gli vengono delegate dal consiglio di amministrazione;

i) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale; firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi d'incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e nominativi e le quietanze; controfirma le situazioni dei conti dell'istituto, le relazioni annuali ed i bilanci; la facoltà di firmare gli ordinativi d'incasso riguarda anche quelli relativi all'utilizzo delle aperture di credito in c/c di cui all'art. 7, lettera *c*);

l) provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale, le sue mansioni saranno esercitate da un dirigente o da un funzionario all'uopo designato dal consiglio.

Parte delle mansioni sopra elencate potrà, su proposta del direttore generale, essere dal consiglio delegata al dirigente od al funzionario di cui al comma precedente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di questo ultimo.

Art. 25.

Gli utili netti debbono essere assegnati:

1) per 4/20 (quattro ventesimi) alla formazione ed incremento del fondo di riserva ordinaria;

2) per 1/20 (un ventesimo) in parte alla formazione od incremento di ulteriori riserve ed in parte alla costituzione di un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione per la concessione di premi, sussidi e contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento delle medie e piccole imprese della regione;

3) per 15/20 (quindici ventesimi) agli enti partecipanti indicati nell'art. 1 ed allo Stato, quale dividendo rispettivamente attribuito al fondo di dotazione ed al conferimento statale di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623.

L'assemblea ha facoltà di destinare gli utili spettanti ai partecipanti diversi dallo Stato ad ulteriore incremento della riserva ordinaria.

Art. 27.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dello istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive norme integrative e modificative.

Lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'istituto possono essere deliberati dall'assemblea dei partecipanti con una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione.

Detta deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare la approvazione del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le attività nette risultanti saranno ripartite tra gli istituti partecipanti in proporzione alle quote da ciascuno conferite.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(12678)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Challant St. Anselme (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona da Torrettaz a Maè, ad Allesaz, a Moussanet, a Tollegnaz, comune di Challant St. Anselme;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Challant St. Anselme;

Viste le opposizioni — che si dichiarano respinte — presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dall'amministrazione comunale e dai signori Giuseppe Bonin e altri — consortisti di Maè, Quinçod, Ruvere, Arbaz, Allesaz, Tollegnaz, — e dal sig. Vicquery Aldo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per la spontanea concordanza con il paesaggio circostante, rappresentato da vecchi nuclei con costruzioni tradizionali, da verdi prati, da castagneti, da corsi d'acqua, della prime pinete della Val d'Ayas, forma un quadro naturale di particolare bellezza godibile da numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, tra i quali il più importante è la strada regionale Verrés-Ayas, che attraversa il comprensorio da tutelare, e, inoltre, i resti del castello di Graines (XII secolo) e i vecchi nuclei compongono, per

la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona da Torrettaz a Maè, ad Allesaz, a Moussanet a Tollegnaz sita nel territorio del comune di Challant St. Anselme (Aosta) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest andando per ordine:

con il confine di Brusson, con il torrente Evançon, con il rivo Graines, con il confine del comune di Brusson, con la strada vicinale Confinal, con la strada comunale da Allesaz e Moulaz, con la strada vicinale Mouzzanejes, con le particelle n. 519, 329, 407, 406, 408, 409, 410, 522 del F. XXXIII, con il F. XXXVI, attraversamento strada comunale da Moussanet a Moulaz, con la strada comunale da Moussanet a Moulaz, con la strada comunale da Tollegnaz a Moulaz, con la strada comunale da Tollegnaz a Such, con la particella n. 357 del F. XXIX, con la strada vicinale da Rivere a Such, con la particella n. 369 del F. XXIX, con la strada comunale da Rivere a Such, attraversamento strada comunale da Rivere a Such, con la particella n. 466 del F. XXIX, con il torrente Chasten, attraversamento torrente Chasten, con il F. XXXVIII, con il F. XXV, con il torrente Evançon, attraversamento torrente Evançon, con la strada comunale da Quinçod a Rivere, con il F. XXV, con il F. XXVII, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, con il F. XXVII, con il F. I, con le particelle n. parte 97 e 99 del F. XXXI, con il F. I, fino a ricongiungersi con il confine del comune di Brusson.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Challant St. Anselme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° novembre 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 10 febbraio 1966, alle ore 16, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione, constatata la validità della adunanza ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) Comune di CHALLANT SAINT ANSELME - Vincolo zona che va da Torrettaz, a Maè, ad Allesaz, a Moussanet e Tollegnaz.

(*Omissis*).

La commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

visto che la zona che va da Torrettaz a Maè, ad Allesaz, a Moussanet ed a Tollegnaz, in comune di Challant St-Anselme, forma un caratteristico ambiente che, e per la spontanea concordanza con il paesaggio circostante, rappresentato da vecchi nuclei con costruzioni tradizionali, da verdi prati, da castagneti. da corsi d'acqua, dalle prime pinete della Val d'Ayas, ha tutti i presupposti per essere dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

rilevato che la strada regionale Verrès-Ayas, che attraversa il comprensorio delimitato in planimetria è un naturale belvedere dal quale si possono ammirare i resti del castello di Graines (costruito nel XII secolo) che si stagliano nel cielo, le montagne circostanti, le folte pinete che degradano verso Brusson, gli ameni luoghi interessati dalla proposta di vincolo, il fondo valle ed alcuni vecchi nuclei aventi un caratteristico aspetto per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

ritenuto opportuno che la suddetta zona venga tutelata affinchè qualunque opera che possa modificare l'aspetto esteriore della località, venga preventivamente sottoposta all'esame della soprintendenza regionale ai monumenti che, in tal modo, potrà intervenire per richiedere quelle varianti atte ad ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino con l'ambiente circostante, impedendo la realizzazione di quelle costruzioni che, per forma, dimensione, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o a danneggiare le visuali panoramiche;

preso atto che il sindaco del comune di Challant St-Anselme si è dichiarato contrario al vincolo della zona emarginata;

con il voto contrario del sindaco e con i voti favorevoli degli altri membri presenti, la commissione delibera di includere negli elenchi delle località da tutelare di cui all'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest andando per ordine:

con il confine di Brusson, con il torrente Evançon, con il rivo Graines, con il confine del comune di Brusson, con la strada vicinale Confinal, con la strada comunale da Allesaz a Moulaz, con la strada vicinale Mouzzanejes, con le particelle numeri 519, 329, 407, 406, 408, 409, 410, 522 del foglio XXXIII, con il foglio XXXVI, attraversamento strada comunale da Moussanet a Moulaz, con la strada comunale da Moussanet a Moulaz, con la strada comunale da Tollegnaz a Moulaz, con la strada comunale da Tollegnaz a Such, con la particella n. 357 del foglio XXIX, con la strada vicinale da Rivere a Such, con la particella n. 369 del foglio XXIX, con la strada comunale da Rivere a Such, attraversamento strada comunale da Rivere a Such, con la particella n. 466 del foglio XXIX, con il torrente Chasten, attraversamento torrente Chasten, con il foglio XXXVIII, con il foglio XXV, con il torrente Evançon, attraversamento torrente Evançon, con la strada comunale da Quinçod a Rivere, con il foglio XXV, con il foglio XXVII, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, con il foglio XXVII, con il foglio I, con le particelle n. parte 97 e 99 del foglio XXXI, con il foglio I, fino a ricongiungersi con il confine del comune di Brusson.

(12427)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1967.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1967, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio 1967 al 31 dicembre 1967, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di dicembre 1967 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire 175.000.000.000.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 29 dicembre 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1967
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 89

(12854)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 9 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1967, registro n. 3, foglio n. 363, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Cagnazzo Cosimo, ex appuntato nel corpo degli agenti di custodia, avverso il diniego di concessione dell'indennità di profilassi antitubercolare.

(12372)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12709)

Vacanza della seconda cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania è vacante la seconda cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12705)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12706)

Vacanza della cattedra di filologia romanza presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di filologia romanza, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12707)

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di letteratura greca alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12708)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Arena (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.761.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12606)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Chitignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.078.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12610)

Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Fiumedinisi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.006.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12611)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.887.631, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12612)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Gambatesa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.977.063, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12613)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Cormons (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.500.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12614)

Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1967, il comune di Cesarò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.439.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12615)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Arienzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.556.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12616)

Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.117.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12621)

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Zungri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.072.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12617)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Villa di Briano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.640.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12618)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.207.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12619)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Montagnareale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.453.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12620)

Autorizzazione al comune di Petruro Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Petruro Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.258.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12622)

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Giardini (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.600.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12624)

Autorizzazione al comune di Tornimparte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Tornimparte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.039.727, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12625)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.888.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12623)

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Manoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.384.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12626)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.712.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12627)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223-a

Corso dei cambi del 23 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,42	623,10	623,01	633,20	623,10	—	623,31	623,20	623,48	623,20
$ Can.	580,39	580 —	578 —	579,25	579,30	—	579,50	579,25	580,30	580,25
Fr. Sv.	144,44	144,39	144,46	144,41	144,25	—	144,41	144,41	144,46	144,40
Kr. D.	83,58	83,60	83,75	83,35	82,50	—	83,335	83,35	83,80	83,70
Kr. N.	87,21	87,20	87,25	87,10	87,05	—	87,22	87,10	87,70	87,15
Kr. Sv.	120,45	120,41	121,48	120,44	120,20	—	120,44	120,44	120,46	120,45
Fol.	173,26	173,29	173,32	173,30	173,20	—	173,29	173,30	173,32	173,30
Fr. B.	12,56	12,56	12,5650	12,56	12,5575	—	12,5575	12,56	12,55	12,55
Franco francese	127	127,11	127,20	127,135	126,90	—	127,12	127,135	127 —	127,15
Lst.	1509,10	1507,05	1504,80	1507,25	1507,50	—	1507,10	1507,25	1509,25	1506,50
Dm. occ.	156,28	156,38	156,49	156,425	156,35	—	156,40	156,425	156,36	156,50
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,1050	24,12	24 —	—	24,10	24,12	24,11	24,11
Escudo Port.	21,58	21,60	21,59	21,56	21,50	—	21,63	21,56	21,56	21,56
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,95	8,965	8,75	—	8,9525	8,965	8,96	8,95

Media dei titoli del 23 novembre 1967

Rendita 5% 1935	106,075
Redimibile 3,50% 1934	100,80
Id. 3,50% (Ricostruzione)	86,80
Id. 5% (Ricostruzione)	97,55
Id. 5% (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5% (Città di Trieste)	98,90
Id. 5% (Beni Esteri)	98,10
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,375
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1967

1 Dollaro USA	623,255
1 Dollaro canadese	579,375
1 Franco svizzero	144,41
1 Corona danese	83,342
1 Corona norvegese	87,16
1 Corona svedese	120,44
1 Fiorino olandese	173,295
1 Franco belga	12,559
1 Franco francese	127,127
1 Lira sterlina	1507,175
1 Marco germanico	156,412
1 Scellino austriaco	24,11
1 Escudo Port.	21,595
1 Peseta Sp.	8,959

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 7 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,10	624,10	624,11	624,10	624,09	—	624,12	634,10	624,10	624,10
$ Can.	577,91	577,80	578,40	578,80	577 —	—	577,90	578,80	577,80	577,75
Fr. Sv.	144,61	144,63	144,66	144,67	144,55	—	144,63	144,67	144,63	144,62
Kr. D.	83,60	83,67	83,70	83,70	83,55	—	83,63	83,70	83,67	83,65
Kr. N.	87,38	87,38	87,40	87,39	87,30	—	87,36	87,39	87,39	87,38
Kr. Sv.	120,61	120,61	120,67	120,64	120,65	—	120,61	120,64	120,61	120,60
Fol.	173,60	173,60	173,62	173,62	173,50	—	173,615	173,62	173,60	173,55
Fr. B.	12,57	12,57	12,57	12,57875	12,575	—	12,571	12,57875	12,57	12,575
Franco francese	127,18	127,18	127,19	127,23	127,17	—	127,205	127,23	127,19	127,16
Lst.	1506 —	1503,45	1503,30	1503,30	1504 —	—	1503,15	1503,30	1506,20	1503,50
Dm. occ.	156,71	156,70	156,62	156,71	156,60	—	156,715	156,71	156,65	156,70
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,1620	24,1670	24,10	—	24,16	24,1670	24,15	24,15
Escudo Port.	21,60	21,65	21,70	21,80	21,30	—	21,50	21,80	21,80	21,60
Peseta Sp.	8,97	8,97	9 —	8,9725	8,95	—	8,9675	8,9725	8,96	8,96

Media dei titoli del 7 dicembre 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,11
1 Dollaro canadese	577,85
1 Franco svizzero	144,65
1 Corona danese	83,665
1 Corona norvegese	87,375
1 Corona svedese	120,625
1 Fiorino olandese	173,617
1 Franco belga	12,575
1 Franco francese	127,217
1 Lira sterlina	1503,225
1 Marco germanico	156,712
1 Scellino austriaco	24,163
1 Escudo Port.	21,65
1 Peseta Sp.	8,97

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 mod. 241 D.P. — Data: 23 ottobre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — Intestazione: Noto Giuseppe, nato a Gildone il 1° luglio 1938 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 mod. 241 D.P. — Data: 9 agosto 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno — Intestazione: Rubello Margherita in Iannone, nata il 3 giugno 1905, in Napoli — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 mod. 241 D.P. — Data: 9 agosto 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno — Intestazione: Rubello Margherita in Iannone, nata il 3 giugno 1905, in Napoli — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 98.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 mod. 241 D.P. — Data: 25 maggio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Motta Teresa, nata il 26 agosto 1908 a Des Mines (U.S.A.) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1466 mod. 241 D.P. — Data: 27 giugno 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Lavarello Marco, nato il 15 dicembre 1921 a Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 31.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 novembre 1967

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(11782)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'Istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna, a modificare l'art. 18 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'istituto medesimo.

Con decreto n. 300.13.III.13/2.1605, in data 16 novembre 1967, del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'Istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna, è autorizzata a modificare l'art. 18 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'istituto medesimo.

(12396)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Taranto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 marzo 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Taranto;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1967 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

1. Rianò dott. Enrico . . . punti 92,68 su 132
2. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . » 90,55 »
3. Di Conza dott. Beniamino . . . » 87,55 »
4. Petrillo dott. Alfonso . . . » 86,93 »
5. Bello dott. Pietro . . . . » 77,59 »
6. Caimmi dott. Luigi . . . . » 75,10 »
7. Schinco dott. Emilio . . » 74,64 »
8. Panebianco dott. Gaetano . » 74,50 »
9. Cieri dott. Annibale . . . » 74,13 »
10. Costa dott. Antonio . . . . » 70,46 »
11. Di Pietro dott. Alfio . . . » 70,27 »
12. Vietto dott. Giovanni . . . . » 68,22 »
13. Pieschi dott. Antonio . . . . » 67,45 »
14. Ganci dott. Rosario » 67,30 »
15. Rossi Eugenio . » 59,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(12378)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 17 febbraio 1966 ed il proprio decreto n. 23 del 22 febbraio 1966, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1963;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36 del 20 gennaio 1967 ed il proprio decreto n. 5 del 24 gennaio 1967 concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano n. 23 del 31 marzo 1967, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11 ;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1761 in data 10 novembre 1967;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Viehweider Josef . . . . punti 56,4375 su 100
2. Forer Giovanni . . . . . » 47,9210 »
3. Solderer Hermann. . . . . » 43,7441 »
4. Ortler Raimondo . . . . . » 43,4013 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 13 novembre 1967

Il presidente: DALVIT

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 274 del 17 febbraio 1966 ed il proprio decreto n. 23 del 22 febbraio 1966, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1963;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 27561 del 10 novembre 1967 ed il proprio decreto n. 233 del 13 novembre 1967, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel predetto concorso;

Visto il verbale dei lavori svolti dalla commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna da parte dei concorrenti risultati idonei, nominata con deliberazione della giunta regionale n. 2157 del 31 agosto 1967 ed il proprio decreto n. 1988/A del 4 settembre 1967;

Considerato che il dott. Viehweider Josef non si è presentato a sostenere la prova di esame diretta ad accertare il requisito della conoscenza della lingua non materna e che pertanto il predetto sanitario non può essere dichiarato vincitore di nessuna condotta;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello statuto di autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2762 del 10 novembre 1967;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco indicate i seguenti candidati:

1) Forer Giovanni: condotta consorziale di S. Lorenzo di Sebato;

2) Solderer Hermann: condotta comunale di Sarentino;

3) Ortler Raimondo: condotta comunale di Aldino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 13 novembre 1967

(12447) *Il presidente*: DALVIT

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2382 del 14 maggio 1966, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami ai posti di medico condotto nei comuni di Camaiore, frazione Valpromaro e Minucciano;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso al posto di medico condotto vacante nei comuni di Camaiore e Minucciano:

1. Caturegli Giuseppe . . . . . . punti 60,779
2. Giovannetti P. Paolo . . . . » 51.410
3. Salvetti Bruno . . . . . . » 45,620
4. Mazzei Domenico . . . » 44,009

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 17 novembre 1967

Il medico provinciale: SACCHETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 37 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti nei comuni di Camaiore, frazione Valpromaro e Minucciano;
Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori dei due posti messi a concorso;
Visto l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di ammissione;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori dei posti a fianco di ciascuno indicati:

Caturegli Giuseppe: Valpromaro;
Giovannetti P. Paolo: Minucciano.

I sindaci di Camaiore e Minucciano sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Lucca, addì 17 novembre 1967

Il medico provinciale: SACCHETTI

(12292)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 674 del 10 febbraio 1967, regolarmente pubblicato ai termini di legge, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico condotto resisi vacanti in questa provincia, e precisamente nei comuni di Chiesina Uzzanese e Serravalle Pistoiese, al 30 novembre 1966;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pistoia, dell'ordine dei medici e chirurghi di questa provincia e delle amministrazioni comunali interessate;
Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 dicembre 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico in narrativa è così composta:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Sacchetti dott. Aldo, medico provinciale titolare dell'ufficio di Lucca;
Pagliai prof. Eugenio, primario chirurgo presso gli spedali riuniti di Pistoia;
Galigani prof. Dario, primario medico dell'Ospedale dei SS. Cosimo e Damiano di Pescia;
Consalvo dott. Carlo, direttore di sezione della prefettura di Pistoia;
Silvestrini dott. Giampiero, medico condotto di Casalguidi.

Segretario:

Fiadino dott. Antonio, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pistoia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni di Chiesina Uzzanese e Serravalle Pistoiese.

Pistoia, addì 14 novembre 1967

Il medico provinciale: BIOZZI

(12144)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 831 del 4 marzo 1966, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di undici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1965;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Garuti Iole . . . . punti 64,851 su 120
2. Mutti Elisa . . . . » 63,638 »
3. Bendotti Egle . . . . » 63,215 »
4. Oberti Teresa . . . . . . » 63,016 »
5. Perico Angelina . . . . . . » 60,838 »
6. Mazzola Rachele . . . . . . » 58,634 »
7. Bagardi Caterina . . . . . . » 58,154 »
8. Morzenti Caterina . . . . . » 56,838 »
9. Ghidotti Maria . . . . . . » 55,129 »
10. Toccagni Teresa . . . . . » 54,731 »
11. Terramoccia Rossana . . . . . » 54,511 »
12. Camozzo Anna Maria . . . . . » 52,440 »
13. Vitali Angiola . . . . . . » 52,349 »
14. Bussini Michelina . . . . . . » 51,664 »
15. Cerato Rosa . . . . » 49,549 »
16. Zorzi Palmira . . . . » 48,763 »
17. Agazzi Gemma . . . . . . » 48,467 »
18. Caravaggi Santina . . . . . » 48,004 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 20 novembre 1967

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di undici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1965;

Viste le domande delle candidate e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse:

1) Caruti Iole: Bergamo;
2) Mutti Elisa: Vertova consorziata con Colzate;
3) Oberti Teresa: Verdellino;
4) Perigo Angelina: Carvico consorziata con Sotto il Monte;
5) Mazzola Rachele: Casnigo consorziata con Cazzano S. Andrea;
6) Bagardi Caterina: Cerete consorziata con Songavazzo;
7) Morzenti Caterina: Selvino consorziata con Aviatico;
8) Ghidotti Maria: Pumenengo;
9) Terramoccia Rossana: Schilpario;
10) Camozzo Anna Maria: Gorno consorziata con Oneta;
11) Vitali Angiola: S. Brigida consorziata con Averara e Cusio.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 20 novembre 1967

Il medico provinciale: SUSANNA

(12434)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1395 del 31 dicembre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei veterinari e dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Carruba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Scrivano dott. Salvatore, direttore di divisione della prefettura di Viterbo;

Seren prof. Ennio, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente universitario di ruolo in anatomia patologica ed ispezioni delle carni;

Bracalenti dott. Silvano, veterinario provinciale superiore;

Canestrelli dott. Orfeo, veterinario condotto.

Segretario:

Ricci dott. Enzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 15 novembre 1967

Il veterinario provinciale: BORGHI

(12186)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.